



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del 27-12-2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- ANNO DI IMPOSTA 2024- CONFERMA ALIQUOTE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

All'appello risultano:

DI MAURO PRIMIANO LEONARDO	P	CENTONZA MADDALENA	A
MATARANTE ALESSANDRA	P	PEZZICOLI GAETANO	P
LOMBARDI MICHELE	P	MONTORO ANIELLO	A
		COSTANTINO	
CARDARELLI MARIO	P	CALA' ANGELA	A
BISCOTTI LEONARDO	P	FORTE VINCENZO	P
MAROTTA VINCENZO	P	LOMBARDI ATTILIO	A
		ARMANDO	
BRAMANTE VITTORIO	A		

PRESENTI N. 8 ASSENTI n. 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. AUGUSTO FERRARA il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. VINCENZO MAROTTA, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita' tecnica;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita' contabile;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come nella proposta allegata.**

Illustra l'argomento il consigliere Michele Lombardi come da relazione di cui dà lettura e che al termine consegna al Segretario Generale affinché sia allegata al verbale.

Non vi sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare i seguenti commi:

- comma 738, il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- dal comma 739 al comma 783, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Considerato che l'art. 1 della Legge 160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,10 per cento, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che precisamente prevede: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, sia applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019, da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del suddetto decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte integrante;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del Federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Preso atto che il comma 751, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

Preso atto che il comma 743, dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone che: "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro";

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU già applicate nell'anno 2023;

Rimarcato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dell'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la delibera di Giunta n. 220 del 15/12/2023 con la quale si è proceduto alla conferma delle aliquote vigenti nell'anno 2023 anche per l'esercizio 2024;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 facenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

Visto il Regolamento delle entrate;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Forte Vincenzo), resi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate per l'anno 2023;
3. di dare atto che le aliquote sono state determinate in conformità alla normativa vigente e al regolamento;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, utilizzando il formato elettronico di cui al decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al sopra assunto deliberato;

Visto l'art.134 - comma 4 - del d.lgs. n.267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Forte Vincenzo), resi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. VINCENZO MAROTTA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. AUGUSTO FERRARA

IL SINDACO
PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.